Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 26 marzo 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 73 DEL 26 MARZO 1952:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Piacenza.

(2753)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Sondrio.

(2754)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Campobasso.

(2755)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto Presidenziale 18 aprile 1951
registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951
registro Presidenza n. 56, foglio n. 249

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BOCCALATTE Alessio di Primo e di Tintello Ida, da Lu Monferrato, classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane partigiano, già più volte distinto nella lotta di liberazione, attardatosi volontariamente per coprire la ritirata della sua squadra, si asserragliava in una casa tenendo a bada il nemico per più di un'ora con fuoco preciso e mirato. Dalla casa, già avvolta nelle fiamme, usciva solo dopo aver esaurite le munizioni e resa inservibile l'arma. Barbaramente seviziato manteneva fiero ed esemplare contegno ed affrontava eroicamente la morte nel nome della Patria. — Cesereto (Casale Monferrato), 15 gennaio 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

DE SANDRE Apollonio fu Giuseppe Emanuele e di Piazza Luigia Val, da Vigo di Cadore, classe 1918, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano entusiasta ed animoso, nel corso di un duro rastrellamento, contrattaccava con ardito slancio e cadeva da forte, fronte al nemico. — Zona di Treviso, 8 settembre 1944.

DE MARCHI Giacinto fu Ermenegildo e di Piol Plinia, da Valmorel di Limana (Belluno), classe 1924, partigiano combattente. — Giovane partigiano animoso ed entusiasta, di esempio ai compagni per decisione e per ardimento, si distingueva particolarmente nel combattimento di Villa di Villa ed in quelli di Sant'Ubaldo e di Canè. — Zona del Piave, aprile 1944-aprile 1945.

BARAGIOLA Pietro di Felice e fu Giulia Greppi, da Milano, classe 1921, sottotenente di vascello in s.p.e., partigiano combattente. — Internato in Svizzera dopo l'armistizio, rientrava clandestinamente in Italia per partecipare alla lotta di liberazione. Incurante dei gravi rischi, infaticabile, accorto, tecnicamente preparato, rendeva servizi particolarmente apprezzati nel campo informativo, sia con il raccogliere notizie sulla costruzione di motori e di armi, sia con l'effettuare rilievi fotografici nel porto di Genova. — Milano-Genova, dicembre 1943-aprile 1945.

(831)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952, n. 148.

Modificazione alla tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere la sede notarile di Frugarolo, del distretto notarile di Alessandria;

Visti i pareri della Corte d'appello di Torino e del Consiglio notarile di Alessandria;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che la sede notarile di Frugarolo è soppressa ed aggregata a quella di Boscomarengo, del distretto notarile di Alessandria, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1952

EINAUDI

ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 107. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952, n. 149.

Inclusione dell'abitato di Onifai, in provincia di Nuoro, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, emesso con voto in data 14 dicembre 1951, n. 3810;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, *sub.* 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Onifai in provincia di Nuoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1952

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 109. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 150.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Antonio Abate e Filippo Neri, in frazione Valenzani del comune di Castagnole Monferrato (Asti).

N. 150. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Asti in data 22 dicembre 1950, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Antonio Abate e Filippo Neri, in frazione Valenzani del comune di Castagnole Monferrato (Asti).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 99. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 151.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Fara, in rione Torrebella del comune di Bari.

N. 151. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Bari in data 7 dicembre 1943, integrato con postilla 27 marzo 1951, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Fara, in rione Torrebella del comune di Bari e alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 100. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 152.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, nell'isola di Sant'Erasmo del comune di Venezia.

N. 152. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario patriarcale di Venezia in data 24 ottobre 1926, integrato con successivo decreto 28 ottobre 1933 e dichiarazione 12 aprile 1951, relativo all'erezione della parrocchia di Cristo Re, nell'isola di Sant'Erasmo del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1952.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) per l'anno 1952.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12 della legge 24 maggio 1937, n. 817;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624;

Ritenuto doversi procedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) per l'anno 1952;

Vista la nota 10 febbraio 1952, n. 107672, con cui il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato I. G. E. designa quale suo rappresentante effettivo il dott. Aldo Contino e quale suo rappresentante supplente il dott. Salvatore Urzì;

Vista la nota 4 marzo 1952, n. 36342/86/5/22, con cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale designa quale suo rappresentante effettivo il dott. Giulio Tognetti e quale suo rappresentante supplente il dott. Salvatore Leto;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) per l'anno 1952 è costituito come appresso:

Giove rag. Silvio, membro effettivo e Gualdi ragionier Antonio, membro supplente designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Contino dott. Aldo, membro effettivo e Urzì dottor Salvatore, membro supplente designati dal Ministero del tesoro;

Tognetti dott. Giulio, membro effettivo e Leto dottor Salvatore, membro supplente designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

(1345)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1952.

Norme per la riscossione in abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1952-3 gennaio 1953, dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, istituita con decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la riscossione dell'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale, mediante abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1952-3 gennaio 1953;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà ad essere riscossa, per i filati di produzione nazionale e per il periodo 4 gennaio 1952-3 gennaio 1953, mediante abbonamento, osservate le norme stabilite nel presente decreto.

Gli appartenenti a ciascuna categoria produttrice di filati interessata possono, con esclusione di qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione, addivenire, agli effetti dell'imposta, a conguagli convenzionali fra di loro.

Art. 2.

L'abbonamento, previsto dal precedente art. 1, è stabilito, per le singole categorie produttrici di filati, mediante applicazione delle seguenti misure d'imposta, fissate — nei riguardi delle categorie cotonieri, lanieri, jutieri, canapieri-linieri e filatori di cascami di seta, come pure per i filatori di filati di vetro a filamento discontinuo — per turno giornaliero di lavorazione e per fuso-anno.

1) *Categoria cotonieri*:

Comprende, salvo quanto è disposto nei successivi commi, i produttori di filati di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2290 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per uso-anno e per ciascun turno.

Per i filati cardati « sistema laniero » costituiti di sola fibra artificiale (fiocco, cascame) misuranti non più di 24.000 metri per chilogrammo, e per la fabbricazione dei quali sia adoperato fiocco o cascame di lunghezza da 55 a 70 mm., si applicano le misure unitarie d'imposta appresso indicate:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1585 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1386 per fuso-anno e per ciascun turno.

Le misure unitarie d'imposta di cui sopra non si applicano ai filati pettinati di fiocco, di fibra artificiale della lunghezza da 80 a 100 mm. o più, misuranti 55.000 metri o più per chilogrammo, successivamente contemplati per l'applicazione di altre misure unitarie di abbonamento, ed ai quali non compete restituzione d'imposta in caso di esportazione.

Per la categoria dei cotonieri la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione della imposta.

2) *Categoria canapieri-linieri*:

Comprende i filati pettinati di canapa e di lino e i filati cardati delle relative stoppe.

Turni giornalieri di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento							
	fino a 50,8 mm.	più di 50,8 fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno	2.325	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4.700	5.000
2° turno	2.034	2.297	2.544	2.756	3.314	3.675	4.112	4.375
3° turno	1.860	2.100	2.325	2.520	3.030	3.360	3.760	4.000

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 mm.; più di 228,6 fino a 254 mm.; più di 254 mm., le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 1000 m. per kg. Qualora i filati stessi misurino più di 1000 m. per kg. le misure unitarie d'imposta suddette sono aumentate del 20 %.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso.

Qualora i filati contemplati nel presente n. 2) vengono prodotti con filatoi a campana (sistema centrifugo), per la liquidazione dei canoni annui di abbonamento, si applicano le seguenti misure unitarie di imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5425 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4960 per fuso-anno.

Per questa categoria i canoni annuali sono calcolati al netto della quota parte dei filati esportati all'estero e pertanto nessun rimborso compete all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) *Categoria jutieri*:

Comprende i produttori di filati di juta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 3800 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3325 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3040 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione d'imposta, per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto della imposta relativa ai prodotti esportati.

4) *Categoria lanieri*:

Comprende i produttori di:

alfa) filati cardati prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

a) tipo autonomi:

I) filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascami di cotone da soli o in mista intima, di solito, con cascami di fibra artificiale o fibra artificiale rigenerata e contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5 %;

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1050 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 960 per fuso-anno.

II) filati cardati, costituiti come al precedente comma I), aventi in mista intima anche cotone sodo, anelli e stoppini di cotone e misuranti non più di 16.000 metri per kg.:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1800 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1575 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1440 per fuso-anno.

I produttori di filati di cui al precedente comma II), che misurino più di 16.000 m. per kg., vanno tassati con l'applicazione delle normali misure d'imposta stabilite per la categoria cotonieri.

Quando il particolare tipo di filato cardato indicato al comma II), è prodotto con filatoi i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, e i filatoi risultano installati in fabbriche che non dispongano di banchi di stiro, si applica, ai fini della liquidazione del canone annuale, la misura d'imposta stabilita per i filati di cui al precedente comma I).

b) filati cardati costituiti da sola lana rigenerata oppure di lana (vergine, cascame) in misura non superiore al 35 % in mista intima con lana rigenerata, fiocco di fibra artificiale, rigenerato di fibra artificiale o con altre fibre pure rigenerate:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1600 per fuso-anno.

Per poter usufruire dell'applicazione delle misure di imposta di cui alla precedente lettera *b*) la ditta interessata dovrà presentare apposita dichiarazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente precisando la percentuale di lana vergine o di cascame di lana che intende impiegare nei filati di cui sopra, nei limiti del 35 %, percentuale che dovrà essere constatata dai competenti organi di finanza, con accertamento diretto o con prelevamento saltuario di campioni dalle miste.

I filati ottenuti dalle miste che abbiano un contenuto di lana (vergine, cascame) superiore al 35 % vanno tassati con l'applicazione dell'imposta di cui alla successiva lettera *c*).

c) filati cardati, costituiti di regola da lana vergine da sola o in mista intima con cascami di lana o con lana rigenerata e con altre fibre rigenerate o non:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2190 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno.

beta) filati cardati, costituiti da materie prime come alla sopraindicata lettera *c*) prodotti con filatoi « ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 3600 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3250 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2880 per fuso-anno.

gamma) filati cardati, contenenti non meno del 50 % di cascami di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale, prodotti esclusivamente con cascami di pelo di capra ottenuti presso gli stessi stabilimenti produttori di filati pettinati di pelo di capra:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1600 per fuso-anno.

Per le fabbriche di filati cardati nelle quali sono installati esclusivamente « selfacting » di tipo antiquato che abbiano fusi montati su fusiera rigida le aliquote stabilite al n. 4), lettera *c*), del gruppo « filati cardati » sono ridotte del 10 %, quando il numero complessivo dei fusi non sia superiore a 800, e del 5 % quando sia superiore a 800.

Ai filati cardati (tipo autonomi) compresi al n. 4), lettera *a*) della categoria lanieri, compete in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta con le aliquote stabilite per i filati di cotone.

delta) filati pettinati:

a) prodotti con filatoi « selfacting »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5100 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4465 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4080 per fuso-anno.

b) prodotti con filatoi « ring » sistema francese

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 8200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7175 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 6560 per fuso-anno.

c) prodotti con filatoi « ring » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6400 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5600 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5120 per fuso-anno.

d) prodotti con filatoi a « campana » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4550 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4160 per fuso-anno.

e) prodotti con filatoi ad « aletta » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3920 per fuso-anno.

f) filati pettinati, contenenti non meno del 50 % di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3920 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 50 % di pelo di capra si applicano le aliquote previste alla precedente lettera *c*) per i filatoi ring sistema inglese.

Anche per la categoria dei lanieri la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per l'esportazione.

5) *Categoria filandieri di seta*:

Comprende i produttori di seta naturale:

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 21 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 26 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi, L. 30 per giorno di otto ore lavorative.

Per le bacinelle con un numero di capi superiore a 16 è stabilita una misura d'imposta di L. 30 più L. 2 per ogni capo oltre i 16 capi;

bacinella per bozzoli doppi, L. 35 per giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori ad otto per giornata.

6) *Categoria filatori di cascami di seta*:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno;

b) filati cardati (burretta):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno;

c) filati pettinati di fiocco di fibra artificiale della lunghezza da 80 a 100 mm. o più, misuranti per ogni chilogrammo 55.000 metri o più e non ammessi in caso di esportazione ad alcuna restituzione d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno.

7) *Categoria filatori di fibra artificiale a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

per ogni filiera in attività continua durante l'anno, L. 23.600.

Per i filatori di questa categoria che producano filati di vetro, l'imposta sarà liquidata come segue:

a) filati a filamento continuo:

per ogni filiera funzionante nell'anno per 24 ore giornaliere e per 300 giorni lavorativi: L. 860.000;

b) filati a filamento discontinuo:

per ogni fuso funzionante nell'anno per 300 giorni lavorativi:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 9000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7875 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 7200 per fuso-anno.

8) *Categoria filatori a mano di canapa*.

per i filati di canapa misuranti per ogni chilogrammo, più di 1000 metri, ottenuti da esercenti filatori a mano, per ogni gancio (uncino o raggino) L. 30 per giornata di otto ore lavorative. L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori ad otto per giornata.

Le misure unitarie d'imposta concernenti i produttori di filati di vetro si applicano anche nei riguardi delle liquidazioni d'imposta tuttora pendenti riferentesi a filati di vetro fabbricati nelle decorse annate di abbonamento.

Art. 3.

Le misure unitarie d'imposta per il calcolo dei canoni di abbonamento fissate al precedente art. 2 si riferiscono:

a) ad un fuso di filatura installato e funzionante in un turno giornaliero di lavorazione per 285 giorni di un anno solare per i filati, anche misti, di cotone, di lana, di lino, di canapa, di juta, di cascame di seta pettinata (chappe), di cascami di seta cardata (burretta) e di fiocco di fibra artificiale.

I 285 giorni di cui al precedente comma riguardano i giorni lavorativi considerati per la determinazione dei canoni annuali in base alle misure unitarie d'imposta stabilite per i filati indicati alla precedente lettera *a*).

Le festività riconosciute agli effetti dell'abbonamento all'imposta filati sono quelle stabilite dagli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, nonchè dodici giorni di ferie annuali e la festa del santo patrono.

Le inattività dovute alle ferie o alla festa del santo patrono devono essere preventivamente denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore 11 del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione.

Qualora l'inizio delle inattività, di cui al precedente comma, non venga come innanzi denunciato, per le inattività non denunciate è dovuta l'imposta.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, intendono eseguire lavorazioni anche nei giorni considerati festivi sono tenuti a farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti del pagamento della maggiore imposta dovuta;

b) ad una filiera in attività continua durante l'anno per i filati di fibra artificiale a filamento continuo (compresi lamette e crini, nonchè i filati di lanasel, lanalux e simili);

c) ad una filiera funzionante nell'anno per 24 ore e per 300 giorni lavorativi per i filati di vetro a filamento continuo;

d) ad un fuso di filatura funzionante nell'anno per 300 giorni lavorativi per i filati di vetro a filamento discontinuo;

e) ad una bacinella per la trattura della seta, attiva per otto ore giornaliere lavorative, comprese le bacinelle dei bozzoli doppi,

f) ad un gancio (uncino o raggino) attivo per otto ore giornaliere lavorative per la filatura a mano di canapa.

Qualsiasi variazione ai normali 285 o 300 giorni lavorativi dell'anno, calcolati per la determinazione dei canoni annuali, va tenuta presente per operare i conguagli d'imposta che ne derivano.

Art. 4.

Il turno giornaliero di lavorazione di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo precedente ha una durata di otto ore teoriche giornaliere continuative ivi compresa la mezz'ora di riposo e però le misure d'imposta stabilite per ogni fuso si riferiscono ad una lavorazione effettiva non superiore a sette ore e mezza per turno.

Qualora nel corso del turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere vengano ad essere effettuate, per qualsiasi motivo, più di sette ore e mezza effettive di lavoro, è dovuta la differenza d'imposta per la maggiore produzione conseguita rispetto a quella realizzabile nelle sette ore e mezza di lavoro effettivo nel turno.

Le fabbriche che usino prolungare di una o due ore straordinarie il normale turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere, senza che si faccia luogo ad alcun cambio di squadre di operai sono tenute a farne tempestiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed a corrispondere la maggiore imposta afferente alla maggiore produzione conseguita nelle ore straordinarie effettivamente compiute, con l'applicazione della misura unitaria d'imposta corrispondente al turno di lavorazione prolungato.

Art. 5.

Il turno di otto ore teoriche giornaliere corrisponde per ogni settimana lavorativa normalmente a 48 ore.

Qualora il numero totale delle 48 ore settimanali sia ridotto, per tutti i filatoi o macchine da filiera installati in un reparto omogeneo di filatura, per un periodo di almeno diciotto giorni lavorativi consecutivi, ad un numero inferiore di ore preventivamente denunciato, è consentita una proporzionale riduzione del canone. E però, nel caso che la riduzione riguardi più turni di lavoro nella stessa giornata, e ogni turno sia ridotto a non più di sei ore, per i primi due turni di lavoro sarà applicata la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno, commisurata alle ore effettive di lavoro di ogni turno, e, per il terzo turno, la misura unitaria d'imposta stabilita per il terzo turno pure commisurata alle ore effettive del turno stesso.

Comunque, quando per effetto della suindicata riduzione delle ore di lavoro nella stessa giornata non vengono compiute più di dodici ore di lavoro, si applica la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno commisurata alle ore effettive di lavoro.

Nel caso di lavorazione effettuata con tre turni in una stessa giornata, il fabbricante che denunci di voler sopprimere uno qualsiasi dei tre turni è pur sempre tenuto a pagare l'imposta stabilita per i primi due turni di lavorazione.

I fabbricanti che per esigenze della propria industria sogliono eseguire più turni di lavoro nella stessa giornata con un numero di filatoi o macchine da filiera differente da turno a turno possono essere ammessi a pagare l'imposta in base al numero dei filatoi o macchine da filiera funzionanti per ciascun turno di lavoro, purchè tale sistema di lavorazione, preventivamente denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, abbia carattere stabile o quanto meno una durata non inferiore a 18 giorni lavorativi consecutivi e la lavorazione sia effettuata sotto vigilanza finanziaria, con spese a carico del fabbricante interessato.

Art. 6.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento, per l'annata 4 gennaio 1952 3 gennaio 1953, i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 6 del decreto Ministeriale 18 aprile 1951.

I fabbricanti di filati di vetro sono ammessi a regolarizzare la loro posizione agli effetti dell'applicazione dell'imposta entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Ogni successiva variazione per aumento, apportata durante il corso dell'abbonamento, agli elementi della denuncia, deve essere immediatamente comunicata al competente Ufficio tecnico.

Art. 7.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 6 e fatti gli opportuni accertamenti e controlli procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone annuo di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone, risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione di abbonamento è valida per l'annata a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Art. 8.

Le ditte, le quali intendono passare, anche utilizzando soltanto una parte del filatoio installato, da un genere di lavorazione ad altro diverso da quello convenuto nell'abbonamento o stabilito d'ufficio e che importa varia-

zioni delle misure unitarie d'imposta in base alle quali sono liquidati i canoni annuali, sono tenute a farne tempestiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando il genere della nuova lavorazione e la sua presunta durata che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi, nonchè il numero dei filatoi destinati a tale lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, procede agli opportuni accertamenti, dispone per i necessari controlli e determina le variazioni in più o in meno da apportare alle rate di canone precedentemente stabilite.

Le spese per la vigilanza di dette speciali lavorazioni sono a carico dei fabbricanti.

Art. 9.

Le ditte, produttrici di filati cardati su selfacting, le quali abbiano necessità di ridurre il numero dei fusi funzionanti su uno o più filatoi, debbono presentare, almeno cinque giorni prima di iniziare una tale lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, con la quale la ditta si impegna di lavorare con i filatoi come sopra sistemati per non meno di diciotto giorni lavorativi consecutivi indicando il numero dei filatoi e dei rispettivi fusi per ciascun filatoio impiegati per tale lavorazione.

L'Ufficio ricevuta la denuncia, dispone la rimozione dei fusi dichiarati inattivi, i quali saranno custoditi in apposito cassone suggellato dalla Finanza, suggella i filatoi in modo da impedire l'eventuale montaggio di altri fusi in sostituzione di quelli smontati e provvede, per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata riduzione del numero dei fusi lavoranti, alla conseguente diminuzione d'imposta a carico del fabbricante interessato.

Art. 10.

Nella lavorazione di filato di fibra artificiale allo acetato di cellulosa a filamento continuo, per la quale il fabbricante, per esigenze tecniche, ha necessità di utilizzare soltanto qualcuna delle sezioni in cui siano suddivise le filiere costituenti la macchina, può consentirsi che il canone di abbonamento, per il periodo di tempo in cui viene variato il numero delle sezioni di filiere in attività, venga liquidato in base al numero delle sezioni di filiere effettivamente funzionanti.

All'uopo il fabbricante interessato dovrà presentare, almeno cinque giorni prima di iniziare la speciale lavorazione, apposita denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella quale dovrà essere indicato il numero delle sezioni e delle relative filiere che si intende mantenere attive, il tipo e il colore del filato da produrre, la durata della lavorazione, la quale, per poter essere presa in considerazione, dovrà essere attuata in via stabile o quanto meno per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni lavorativi consecutivi.

Durante il periodo in cui si effettua la speciale lavorazione di cui sopra le sezioni di filiere denunziate inattive dovranno essere, a cura del competente Ufficio tecnico, opportunamente suggellate in modo da impedire il loro funzionamento.

La lavorazione stessa sarà inoltre sottoposta a saltuari controlli da parte del personale di Finanza, con spese a carico della ditta interessata.

Art. 11.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, intendono attuare, per una parte dei filatoi installati, un orario di lavorazione ridotto, diverso da quello convenzionato, per tutti i filatoi, per un periodo non inferiore a diciotto giorni lavorativi consecutivi, debbono presentare, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione come sopra ridotta, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale dovrà essere specificata la matricola e il numero dei filatoi per i quali si intende lavorare con orario ridotto, nonchè la durata della lavorazione.

I filatoi da utilizzare per la lavorazione ad orario ridotto dovranno essere raggruppati in un'unica sala o delimitati in modo da rendere il più agevole possibile, al personale preposto alla vigilanza, l'individuazione immediata dei filatoi lavoranti ad orario ridotto.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata lavorazione è consentita a favore del fabbricante interessato la conseguente diminuzione d'imposta.

Art. 12.

Qualora, in opifici di filatura delle categorie: cotonieri, jutieri, lanieri, o da filatori di pettinato di fiocco di fibra artificiale, si ottengano filati direttamente ai banchi a fusi che normalmente producono lo stoppino che passa poi al filatoio per la trasformazione in filati il relativo reparto sarà assoggettato a vigilanza continuativa da parte della Finanza, con spese a carico del fabbricante, ai fini di accertare il quantitativo e il titolo di filato come sopra ottenuto, da tassare con l'applicazione delle aliquote d'imposta previste in legge.

All'uopo la ditta dovrà presentare, almeno cinque giorni prima d'iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione in doppio esemplare al competente Ufficio tecnico nella quale dovrà indicare:

a) il numero dei banchi a fusi e dei rispettivi fusi impiegati per la produzione di detti filati;

b) la materia prima adoperata;

c) il quantitativo e il titolo del filato da produrre;

d) la presumibile durata della lavorazione, che in ogni caso non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

Qualora i banchi a fusi, durante tutto il periodo dell'abbonamento, producano filati di cotone o di juta, la determinazione dei relativi canoni annuali di abbonamento sarà fatta come segue:

a) per i filati di cotone, con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta previste al primo comma del n. 1) del precedente art. 2;

b) per i filati di juta, con l'applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 10.000 per fuso anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 8750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 8000 per fuso-anno.

Art. 13.

La convenzione, prevista dal precedente art. 7, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, di-

viene efficace ed obbligatoria per l'Amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione delle convenzioni stesse.

Art. 14.

La restituzione dell'imposta sui prodotti tessili esportati all'estero, nei casi in cui questa è ammessa, continuerà ad applicarsi sotto l'osservanza delle disposizioni vigenti:

a) per i filati di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale, o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata), o con fiocco di canapa, nonchè per i filati di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana, in quantità superiore al 5 % in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, esportati all'estero fino all'11 febbraio 1953;

b) per i manufatti, (tessuti e cucirini greggi o imbianchiti) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) esportati all'estero fino al 3 marzo 1953;

c) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) esportati all'estero fino al 3 aprile 1953.

Ai filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascame di cotone — da soli o in mista intima, di solito, con cascami di fibra artificiale o con fibra artificiale rigenerata ed eventualmente anche con cotone sodo, anelli e stoppini di cotone — e contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5 %, alla esportazione compete la restituzione dell'imposta con le aliquote previste per i filati di cotone.

Art. 15.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denunzia prescritta al precedente art. 6 il canone di abbonamento è stabilito dall'Ufficio competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilito come sopra d'ufficio la ditta può produrre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento delle rate del canone impugnato.

Art. 16.

Per i filandieri di seta e di bozzoli doppi ed i filatori a mano di canapa che abbiano una produzione di filati corrispondente ad un'imposta complessiva annua superiore a L. 800.000 o che avendo una produzione inferiore chiedano di corrispondere l'imposta in abbonamento con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta stabilite all'art. 2 del presente decreto, il canone è determinato mensilmente per la durata della lavorazione.

All'uopo, oltre la denuncia prevista dal precedente art. 6, detti fabbricanti debbono presentare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione in ciascun mese, una dichiarazione in doppio esemplare, nella quale dovrà essere indicato:

dagli esercenti filande di seta:

a) il numero e il tipo delle bacinelle con l'indicazione dei rispettivi capi;

b) il quantitativo di filato da produrre giornalmente per ciascuna bacinella con l'indicazione dei giorni e delle ore giornaliere di lavoro;

c) la produzione totale giornaliera di filati;

d) il quantitativo complessivo di filati da produrre nel periodo di lavorazione dichiarato;

dagli esercenti filatura a mano di canapa, che producono filati misuranti più di 1000 metri per kg.:

il numero dei ganci (uncini o raggini) che saranno attivati nel periodo di lavorazione dichiarato, nonchè gli altri dati ed elementi indicati alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*).

A tale dichiarazione sarà allegata la quietanza di Tesoreria comprovante il versamento del canone dovuto in base alla dichiarazione stessa.

L'Ufficio verifica l'esattezza della dichiarazione e procede alla liquidazione definitiva del canone.

Art. 17.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparati ed ai macchinari, per la produzione di filati, che siano inattivi.

I funzionari dell'Amministrazione, gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali ove si svolgono le lavorazioni e di eseguire verifiche, riscontri e ricerche ovvero rilevare dati relativi alla produzione pro-fuso dei filatoi o delle macchine da filiere installati nelle fabbriche.

In caso di manomissioni o di alterazioni di qualsiasi natura ai bolli o sigilli posti dall'Amministrazione, si applicano le sanzioni previste nell'art. 29 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 18.

Chi omette, o presenta in ritardo o inesattamente, le denuncie previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, e dagli articoli 4, 6, 8 e 12 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 16 incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 27 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 19.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 4 gennaio 1952.

Roma, addì 28 febbraio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1952
Registro Finanze n. 8, foglio n. 4. — LESEN

(1378)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1952.

Sostituzione di un componente del Collegio dei sindaci dell'Istituto di medicina sociale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, concernente il riordinamento dell'Istituto di medicina sociale;

Visto il proprio decreto 24 aprile 1950, con il quale è stato ricostituito il Collegio dei sindaci dell'Istituto;

Considerata la opportunità di procedere alla sostituzione in seno all'organo predetto del dott. Michele Guerrisi, deceduto;

Decreta:

Il dott. Ugo De Luca è nominato componente del Collegio dei sindaci dell'Istituto di medicina sociale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Michele Guerrisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(1346)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 2 febbraio 1952.

Riconoscimento ufficiale di una scuola da istituirsi a Catanzaro per la preparazione degli aspiranti che intendono conseguire il certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la domanda in data 19 gennaio 1952 presentata dall'Osservatorio regionale di fitopatologia per la Calabria, con sede in Catanzaro, intesa ad ottenere il riconoscimento ufficiale di una scuola da istituirsi a Catanzaro per la preparazione del personale che intende conseguire l'abilitazione all'impiego dei gas tossici;

Vista la nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 17 novembre 1951, n. 54059, con la quale si fa presente la necessità di provvedere alla formazione di mano d'opera specializzata nella provincia di Catanzaro;

Visto il parere favorevole del prefetto trasmesso con nota n. 62830 del 12 gennaio 1952;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla richiesta stessa intesa ad aumentare e perfezionare le maestranze industriali qualificate;

Veduti gli atti;

Visti gli articoli 37 e 38 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147,

Veduto il decreto legislativo 12 luglio 1945, n. 417:

Decreta:

Art. 1.

E' conferito il riconoscimento ufficiale della scuola che sarà istituita a Catanzaro per iniziativa dell'Osservatorio regionale di fitopatologia per la Calabria, con il compito di preparare gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1312)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 7 febbraio 1952.

Riconoscimento ufficiale come gas tossico, della sostanza denominata bromuro di metile.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduta la domanda in data 22 gennaio 1951, con la quale la Società chimica Ostiense di Roma chiede che il bromuro di metile sia riconosciuto come gas tossico ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Sentita la Commissione tecnica permanente per lo impiego dei gas tossici;

Veduti gli articoli 1, 2, 4 e 68 del citato regolamento 9 gennaio 1927, n. 147;

Decreta:

Art. 1.

La sostanza denominata bromuro di metile è riconosciuta ufficialmente come gas tossico, agli effetti dell'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 2.

All'elenco dei gas tossici, contenuto nel prospetto di cui all'art. 2 del regolamento, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è aggiunta la voce « bromuro di metile ».

Art. 3.

La facoltà di concedere l'autorizzazione a conservare a qualsiasi scopo il bromuro di metile in magazzini e depositi è demandata al prefetto, mentre per la sua utilizzazione occorre l'autorizzazione prescritta dall'art. 5 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici.

Art. 4.

Il direttore generale dei servizi medici è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1313)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 29 febbraio 1952, all'articolo 26, lettera *c*) seconda linea, ove è detto: « .. ai sensi del precedente art. 26 . » ecc., si deve leggere: « ai sensi del precedente art. 23 ... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1952, registro n. 6 Interno, foglio n. 345, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Randazzo (Catania) di un mutuo di L. 2.077.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1327)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Cono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1952, registro n. 6 Interno, foglio n. 346, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Cono (Catania) di un mutuo di L. 1.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1328)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 71

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 marzo 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,92	» Roma	624,92
» Genova	624,90	» Torino	624,91
» Milano	624,94	» Trieste	624,90
» Napoli	624,90	» Venezia	—

Media dei titoli del 25 marzo 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,30
Id. 3,50 % 1902	64,90
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94,225
Redimibile 3,50 % 1934	72,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,975
Id. 5 % 1936	90,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	97,075
Id. 5 % 1960	97,05

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 25 marzo 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,93
1 dolaro canadese	» 626,50

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

Nel Bollettino n. 65 del 17 marzo 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 di pari data, nella media dei titoli, la quotazione della Rendita 3,50 % 1906, deve leggersi 67,40 anzichè 64,70.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 72

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 marzo 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,94	Borsa di Palermo	624,93
» Firenze	624,92	» Roma	624,92
» Genova	624,90	» Torino	624,91
» Milano	624,94	» Trieste	624,94
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 26 marzo 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,25
Id. 3,50 % 1902	64,90
Id. 3 % lordo	66,65
Id. 5 % 1935	94,20
Redimibile 3,50 % 1934	72,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,075
Id. 5 % 1936	90,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	97,025
Id. 5 % 1960	97,025

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 26 marzo 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,93
1 dollaro canadese	» 627,25

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Società anonima affinazione metalli preziosi, già esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. 116-NA.

(1299)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Siano (Salerno), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 17 febbraio 1952, il sig. Antonio Di Filippo fu Gabriele è stato eletto presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Siano (Salerno) ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1251)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 26 ottobre 1951, n. 20433.2/11993, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1950;

Vista la nota del Prefetto di Frosinone, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Ignazio Maria Saraceno, collocato a riposo, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Ignazio Maria Saraceno è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone il vice prefetto dott. Luigi Fabiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 febbraio 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(1056)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario di 2ª classe addetto al pubblico macello del comune di Bologna.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 12 gennaio 1951, n. 20413.2/13361, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario di 2ª classe addetto al pubblico macello del comune di Bologna;

Vista la nota del Prefetto di Bologna, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Alberto Degli Alberti, collocato a riposo, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Alberto Degli Alberti è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario di 2ª classe addetto al pubblico macello del comune di Bologna il vice prefetto dott. Rodolfo D'Addario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 febbraio 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(1057)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (gruppo A, grado 7°) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la Stazione sperimentale di caseificio di Lodi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la deliberazione in data 31 agosto 1951, con la quale il Comitato amministrativo dell'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi ha espresso la necessità di provvedere alla copertura, mediante concorso, del posto di direttore della Stazione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, di cui alla tabella *G* annessa al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione dello Istituto sperimentale di caseificio di Lodi con la qualifica di direttore straordinario, e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 46, secondo comma, del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale Ufficio concorsi) la domanda su carta da bollo da L. 32, debitamente sottoscritta e corredata dei documenti appresso indicati, dei titoli e delle pubblicazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie o all'estero, o che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare entro tale termine, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, salvo a presentare tutti i documenti prescritti, i titoli e le pubblicazioni, entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

La domanda deve contenere il cognome, nome e paternità del concorrente e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, rlasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

4. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

6. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra e assimilati — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3, e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, con autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e la esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira.

7. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari, ovvero foglio di congedo illimitato. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni o per il tempo trascorso in prigionia.

I candidati che rivestano qualità assimilate a quella di combattente (legionario fiumano, deportato o internato civile in Germania, profugo dall'Africa o dai territori di confine, addetto civile alle operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine), produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e le altre attestazioni di merito di guerra devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o assimilati — in qualunque categoria d'invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido.

Gli orfani di guerra e assimilati e i figli dei mutilati e invalidi di guerra e assimilati dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

9. Fotografia recente del candidato, con apposizione della firma e di marca da bollo da L. 32 e autenticata per l'effigie e la firma dal sindaco o da un notaio, la firma dei quali dovrà essere legalizzata.

10. Dichiarazione in carta semplice, con la quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, attesti la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione.

11. Esposizione in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato.

12. Elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso.

13. Titoli e pubblicazioni.

Le pubblicazioni, da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda e dai documenti e titoli, allegandovi l'elenco di esse in sei copie ed indicando sui pacchi che le contengono il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Non si accettano che lavori pubblicati e, solo in via eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni, e limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la suddetta Stazione di sperimentazione agraria.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del precedente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Il candidato che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo; deve presentare, invece, un certificato dell'autorità dalla quale dipende, in carta da bollo da L. 24, attestante che egli trovasi in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato del comandante del Corpo dal quale dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati nel precitato n. 7.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti oltre il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettati, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali, indicati nel precedente art. 4, n. 7, potranno essere prodotti separatamente dalla domanda, ma non oltre, comunque, il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della domanda stessa.

Non è consentito di fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

In deroga alle precedenti disposizioni questa Amministrazione si riserva, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio le domande e i documenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 45, terzo comma, del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 4, foglio n. 319. — BERITELLI

(1238)

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (gruppo A, grado 7°) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo in data 5 ottobre 1951, contenente la proposta che il posto di direttore della Stazione stessa sia ricoperto ai sensi dell'articolo 44, lettera *b*), del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Ritenuta l'opportunità, non ricorrendo le condizioni per l'applicazione del precitato art. 44, lettera *b*), che il posto sia messo a concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, di cui alla tabella *G* annessa al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo con la qualifica di direttore straordinario, e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 46, secondo comma, del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale Ufficio concorsi) la domanda su carta da bollo da L. 32, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti appresso indicati, dei titoli e delle pubblicazioni, entro giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie o all'estero, o che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare entro tale termine, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, salvo a presentare tutti i documenti prescritti, i titoli e le pubblicazioni, entro trenta giorni successivi.

Art. 4.

La domanda deve contenere il cognome, nome e paternità del concorrente e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

4. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

6. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3, e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, con autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In essa sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e la esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira.

7. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari, ovvero foglio di congedo illimitato. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni o per il tempo trascorso in prigionia.

I candidati che rivestano qualità assimilate a quella di combattente (legionario fiumano, deportato o internato civile in Germania, profugo dall'Africa o dai territori di confine, addetto civile alle operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine) produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o assimilati — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

Gli orfani di guerra e assimilati e i figli dei mutilati e invalidi di guerra e assimilati dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

9. Fotografia recente del candidato, con apposizione della firma e di marca da bollo da L. 32, e autenticata per l'effigie e la firma dal sindaco o da un notaio, la firma dei quali dovrà essere legalizzata.

10. Dichiarazione in carta semplice, con la quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, attesti la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione.

11. Esposizione in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato.

12. Elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso.

13. Titoli e pubblicazioni.

Le pubblicazioni, da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda e dai documenti e titoli, allegandovi l'elenco di esse in sei copie ed indicando sui pacchi che le contengono il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Non si accettano che lavori pubblicati e, solo in via di eccezione, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni, e limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la suddetta Stazione di sperimentazione agraria.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del precedente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Il candidato che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo; deve presentare, invece, un certificato dell'autorità dalla quale dipende, in carta da bollo da L. 24, attestante che egli trovasi in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato del comandante del Corpo dal quale dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti oltre il termine stabilito dal precedente art. 4 (anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettati, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali, indicati nel precedente art. 4, n. 7, potranno essere prodotti separatamente dalla domanda, ma non oltre, comunque, il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della domanda stessa.

Non è consentito di fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

In deroga alle precedenti disposizioni questa Amministrazione si riserva, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio le domande e i documenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 45, terzo comma, del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 4, foglio n. 93

(1239)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova, bandito con decreto Ministeriale 11 aprile 1951.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale in data 11 aprile 1951, n. 4197, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1951, registro n. 23 bilancio Trasporti, foglio n. 145, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari;

Visto il decreto Ministeriale in data 5 ottobre 1951, n. 1512, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1951, registro n. 26, foglio n. 24 bilancio Trasporti, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali n. P.A.G. 41/24/218/46413 del 2 febbraio 1952;

Decreta:

L'ispettore capo Fazio dott. Filomeno è nominato segretario della Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova — citato nella premessa — in sostituzione dell'ispettore capo Corvo Vincenzo, collocato a riposo.

Roma, addì 12 febbraio 1952

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1952
Registro bilancio Trasporti n. 29, foglio n. 106. — CASABURI

(1242)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a centosessanta posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1951.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1951, n. 751, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1951, registro n. 25 bilancio Trasporti, foglio n. 217, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a centosessanta posti di capo tecnico di 3ª classe in prova;

Visto l'art. 10 della legge 4 novembre 1950, n. 888;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G. 41-24-218-84770-T del 18 marzo 1952;

Decreta:

Art. 1.

Per l'espletamento del concorso a centosessanta posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, citato nelle premesse, ai sensi del punto 10 del relativo bando, la Commissione esaminatrice è composta come segue:

Presidente:

Palmerio dott. ing. Delio, consigliere d'amministrazione.

Membri:

Tomassetti prof. Mario, direttore Istituto tecnico industriale;

Spani prof. Domenico, insegnante Istituto tecnico industriale;

Ferretti Valeri professoressa Silvana, insegnante Istituto tecnico industriale;

Murazio prof. Agostino, insegnante Istituto tecnico industriale;

D'Alessio prof. Vittorio, insegnante Istituto tecnico industriale;

De Padova prof. Salvatore, insegnante Istituto tecnico industriale;

Lemmi prof. Pietro, insegnante Istituto tecnico industriale;

Indelicato ing. Calogero, ispettore capo superiore;

Severi dott. Renato, ispettore capo superiore;

Ciocia ing. Domenico, ispettore capo superiore;

Panunzio ing. Antonio, ispettore capo;

Nardi dott. Cesare, ispettore capo;

Filippi ing. Giuseppe, ispettore capo.

Segretario:

Polacco cav. Enrico, ispettore principale.

Art. 2.

La Commissione suddetta, in applicazione dell'art. 10 della legge 4 novembre 1950, n. 888, è suddivisa nelle seguenti Sottocommissioni:

1ª Sottocommissione

Presidente:

Palmerio dott. ing. Delio, consigliere d'amministrazione.

Membri:

Tomassetti prof. Mario, direttore Istituto tecnico industriale;

Spani prof. Domenico, insegnante Istituto tecnico industriale;

Ferretti Valeri professoressa Silvana, insegnante Istituto tecnico industriale;

Indelicato ing. Calogero, ispettore capo superiore;

Ciocia ing. Domenico, ispettore capo superiore;

Nardi dott. Cesare, ispettore capo.

2ª Sottocommissione

Murazio prof. Agostino, insegnante Istituto tecnico industriale;

D'Alessio prof. Vittorio, insegnante Istituto tecnico industriale;

De Padova prof. Salvatore, insegnante Istituto tecnico industriale;

Lemmi prof. Pietro, insegnante Istituto tecnico industriale;

Severi dott. Renato, ispettore capo superiore;

Panunzio ing. Antonio, ispettore capo;

Filippi ing. Giuseppe, ispettore capo.

Segretario:

Polacco cav. Enrico, ispettore principale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 marzo 1952

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1952
Registro bilancio Trasporti n. 30, foglio n. 31. — CASABURI

(1388)

Diario delle prove scritte del concorso a centosessanta posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1951.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1951, n. 751, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1951, registro n. 25, foglio n. 217 bilancio Trasporti, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a centosessanta posti di capo tecnico di 3ª classe in prova;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G. 41-24-218-84771-T del 18 marzo 1952;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a centosessanta posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, citato nelle premesse avranno luogo in Roma nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno e dell'Istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conteverde n. 51, nei giorni 11 e 12 aprile 1952 alle ore 7.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 marzo 1952

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1952
Registro bilancio Trasporti n. 30, foglio n. 32. — CASABURI

(1389)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.